REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 268 del 04/09/2018 BOLOGNA

Proposta:	DIC/2018/269 del 03/09/2018
Struttura proponente:	SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Oggetto:	DETERMINA DI PROSECUZIONE NELLA VALUTAZIONE TECNICA DELL'OFFERTA DI BOSTON SCIENTIFIC, LOTTI 2, 3, 4 E 9 NELLE MORE DEL GIUDIZIO D'APPELLO ALLA SENTENZA TAR E-R 575/2018 - GARA STENT VASCOLARI PERIFERICI EMILIA-ROMAGNA, LAZIO E SARDEGNA
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Firmatario:	BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Barbara Cevenini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 2081/2017 "Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER", con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti…";

Vista la determinazione n. 3912/2018 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il recepimento masterplan 2018-2020;

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determinazione n. 410/2017;

- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale 93/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020" e succ. mod.;

Premesso che:

- con determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n. 381 del 13/12/2017 è stata indetta una gara comunitaria per la fornitura di stent vascolari periferici per le regioni Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna con aggiudicazione da effettuarsi in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con determinazione di ammissione-esclusione n. 106 del 06/04/2018, sono state ammesse al prosieguo della gara, per i lotti per i quali avevano presentato offerta, tutte le società partecipanti;

- con atto prot. n. IC/2018/12124 del 05/04/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara in oggetto;

- con ricorso al TAR Emilia Romagna n. 351/2018, la ditta CID S.p.A. ha chiesto l'annullamento del provvedimento n. 106

del 6 aprile 2018 nella parte in cui Intercent-ER ha disposto l'ammissione di Boston Scientific S.p.A. alla procedura di gara in questione;

- con sentenza n. 575 del 12/7/2018, il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, ha disposto l'annullamento della determina di ammissione-esclusione n. 106 del 6/4/2018 nella parte in cui ammetteva alla gara la ditta Boston Scientific S.p.A. limitatamente ai lotti 2, 3, 4 e 9;

- con ricorso in appello con istanza cautelare presso il Consiglio di Stato, notificato all'Agenzia Intercent-ER in data 9/08/2018, la Boston Scientific S.p.A. ha chiesto l'annullamento della sentenza n. 575 del 12/7/2018 sopra citata.

Considerato:

- che la Commissione giudicatrice, prima dell'emissione della citata sentenza di annullamento del TAR Emilia Romagna, aveva già iniziato i lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse alla procedura di gara e avviato le prove in uso sul territorio;

- che, essendo stato proposto appello, la Sentenza di primo grado non ha acquistato carattere di definitività, potendo quindi essere annullata in toto o riformata in un secondo momento ad opera della sentenza del Consiglio di Stato;

- che, stante quanto sopra, si ritiene opportuno, mantenere in valutazione tecnica la Ditta Boston Scientific S.p.A., anche per i lotti 2, 3, 4 e 9, nelle more dell'appello, in quanto la sospensione delle prove in uso e un riavvio delle stesse solo successivamente alla decisione del Consiglio di Stato, in caso di annullamento o riformata della sentenza del TAR, comporterebbe notevoli problemi di carattere organizzativo e ritardi nell'aggiudicazione della procedura;

- che in caso la sentenza del Consiglio di Stato confermi la decisione del TAR Emilia Romagna, si procederà ad escludere la Ditta Boston Scientific S.p.A. dal prosieguo della gara, senza che le attività di valutazione della relativa offerta condotte fino a quel momento, comportino alcun pregiudizio per le altre Ditte presenti in gara;

Ritenuto opportuno per le ragioni sopra esposte di:

- proseguire la valutazione tecnica dell'offerta presentata dalla ditta Boston anche per i lotti 2, 3, 4 e 9, fino ad emissione della sentenza di appello definitiva;
  Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di:

1. proseguire la valutazione tecnica dell'offerta presentata dalla ditta Boston anche per i lotti 2, 3, 4 e 9, fino ad emissione della sentenza di appello definitiva;
2. di inoltrare il presente atto ai concorrenti e di pubblicarlo sul sito internet di Intercent-ER ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)